

L'analisi**I CORRETTIVI NECESSARI ALLA DERIVA DELLA SPID DEMOCRACY**di **Francesco Clementi**

Quella che già alcuni chiamano “spid-democracy” – in un efficace gioco di assonanze tra la parola inglese “speed”, velocità, e il Sistema Pubblico di Identità Digitale per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione (SPID) – è apparsa nel nostro ordinamento il 19 luglio scorso, durante una seduta notturna alla Camera, con l’approvazione, pressoché unanime, dell’emendamento Magi al Dl Semplificazioni. Un voto che ha squarciato d’improvviso il cielo della politica, dimostrando - parafrasando il poeta Rilke - che «il futuro entra in noi molto prima che accada».

Infatti, la possibilità di sottoscrivere in via digitale le proposte di referendum abrogativo (nonché le iniziative legislative popolari) consente di raccogliere molto rapidamente - come dimostra l’attuale quesito sulla cannabis - le previste 500mila firme, portando così, a breve, con facilità, ad un aumento considerevole delle richieste di referendum.

Che fare allora di fronte ad una valanga di firme, a sostegno di una valanga di quesiti, viepiù sui temi più disparati, che potenzialmente investiranno con forza prorompente tanto il Parlamento - oggi più di ieri in forte disagio nel trattare temi politicamente delicati e divisivi - quanto la Corte costituzionale, chiamata a giudicare dell’ammissibilità di quei quesiti in vista dell’indizione del voto popolare?

Come evitare, insomma, che l’onda di piena popolare squilibri le nostre istituzioni? Solo adeguando il meccanismo referendario, cioè la sua procedura, alle mutate condizioni della raccolta firme.

Sono almeno due, in questo senso, le necessarie innovazioni da introdurre quanto prima.

In primo luogo, va modificata la legge n. 352 del 1970, quella che ha

dato attuazione ai referendum previsti nella Costituzione, anticipando il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale e bloccando, contestualmente, la raccolta delle firme digitali prima che il loro numero cresca a tal punto da esercitare una pressione indebita sulla Corte (ad esempio a 100mila, come già è stato proposto). Così, se il quesito è ammissibile, nulla quaestio; se non lo è, non si rischiano potenziali disillusioni tra i cittadini, sulle quali da sempre invece strumentalmente soffiava il populismo di questo Paese.

Poi, per via legislativa o - meglio ancora - per via interpretativa ad opera della stessa Corte costituzionale, sarebbe opportuno che, in quel giudizio, la Corte valutasse non soltanto la costituzionalità del quesito ma anche quella della normativa di risulta che scaturirebbe all’esito positivo del voto referendario. Il paradosso, altrimenti, sarebbe che la Corte costituzionale potrebbe essere costretta a dichiarare incostituzionale potenzialmente proprio la legge “di risulta” appena modificata da un referendum popolare: davvero il più infido corto-circuito democratico che si potrebbe immaginare.

Infine, con ancora quindici mesi di legislatura, sarebbero opportune anche due puntuali riforme costituzionali: calcolare il quorum del referendum sull’elettorato che ha partecipato alle ultime elezioni politiche, non sugli aventi diritto al voto, perché non si deve sconfiggere il referendum invitando all’astensione. E poi, tenuto conto della semplificazione digitale, elevare ad un numero adeguato, ad esempio ad 800mila, le firme necessarie per la richiesta.

La democrazia digitale sta bussando, insomma, alla porta. È tempo allora che quella rappresentativa - senza confondere mezzi con fini - adeguatamente le risponda.

📍 @ClementiF

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE URGENZE
Anticipare il
giudizio di
ammissibilità
della Consulta
e prevedere il
giudizio di
costituzionali-
tà anche sulla
legge che
uscirebbe
dopo il sì al
referendum

